

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 804

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL L'8 SETTEMBRE 1994

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo dell'Accordo .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo firmato con la Repubblica maltese in materia di prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche nasce da una precisa richiesta di assistenza nel campo della protezione civile avanzata dalle autorità di Malta per rafforzare il proprio sistema di sicurezza in questo settore.

Il Governo italiano ha aderito alla richiesta di aiuto del Governo maltese soprattutto per dare un segnale politico e di amicizia al vicino Paese.

A seguito pertanto di sopralluoghi effettuati dai nostri esperti sugli attuali mezzi a disposizione della protezione civile maltese, sono state individuate delle zone a rischio tecnologico (aree portuali e inquinamento derivante dalla presenza di numerose raffinerie).

È stato quindi messo a punto il presente Accordo, firmato a Palermo nel marzo scorso, sulla falsariga di altri analoghi ac-

cordi già sottoscritti dal nostro Paese con la federazione russa e con la Francia, ma limitato alla messa in comune di conoscenze scientifiche e tecniche ed alla formazione di esperti.

L'Accordo pertanto consta di soli otto articoli riguardanti in particolare:

lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l'attuazione di programmi di ricerca in comune (articolo 1);

l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà su richiesta delle Parti (articolo 2) e che si occuperà delle procedure per una cooperazione più intensa fra i due Paesi (articolo 3);

la previsione della regolazione delle controversie per via diplomatica, qualora la Commissione mista non sia in grado di dirimerle (articolo 4).

Concludono l'Accordo gli articoli di rito sulla notifica e l'entrata in vigore del medesimo.

## RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e Malta per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche comporta un onere per la costituzione di un'apposita Commissione mista (articolo 2) che si riunirà annualmente a Malta.

Nella ipotesi di una missione annua a Malta di cinque funzionari, per la durata di quattro giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

## a) Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno × 4 giorni × 5 persone) .....	L. 3.600.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 64, al cambio di lire 1600 = lire 102.000, cui si aggiungono lire 30.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 102.000 viene ridotto di lire 34.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 98.000 × 5 funzionari × 4 giorni) ...	» 1.960.000

## a) Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Malta (lire 754.000 + lire 37.700 pari ad una maggiorazione del 5 per cento = lire 792.000 × 5 persone) .....	» 3.960.000
Totale onere...	<u>L. 9.520.000</u>

Pertanto, l'onere annuo a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1994 ammonta a lire 9.520.000 (in cifra tonda lire 10.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE  
LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA



IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche  
cui sono esposti i loro rispettivi paesi,

DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e  
della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche,

SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le  
Parti Contraenti eventualmente colpite da tali disastri,

CONVINTI che una migliore collaborazione anche nel campo della  
Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzerà i legami  
di amicizia tra le Parti Contraenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi, che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovrà innanzitutto includere:

1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovrà avvenire in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuna Parte Contraente;
2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune;
3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione Civile e di Gestione delle Catastrofi.

## ARTICOLO 2

Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi, di comune accordo, da una Commissione Mista, costituita dai rappresentanti delle Parti Contraenti.

La Commissione Mista fornirà raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporrà specifici settori e priorità per la suddetta cooperazione.

La Commissione Mista si riunirà su richiesta di una delle Parti Contraenti. Essa sarà presieduta da ciascuna Parte Contraente con un sistema alternativo.

La Commissione Mista adotterà il proprio regolamento interno.

## ARTICOLO 3

Dovrà essere prevista una cooperazione più stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Saranno stabilite di comune accordo dalla Commissione Mista, prevista dall'Art. 2, tutte le procedure per una più intensa e più stretta cooperazione.

## ARTICOLO 4

Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possono essere risolte dalla Commissione Mista, saranno regolate per le vie diplomatiche.

## ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorità Nazionale che avrà funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

## ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti si notificheranno, per le vie diplomatiche, che il presente Accordo è stato approvato in conformità con le loro rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la seconda Parte Contraente avrà notificato alla prima che l'Accordo è stato approvato secondo la propria legislazione nazionale.

## ARTICOLO 7

Il presente Accordo è di una durata illimitata.

Ogni Parte Contraente può, in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

## Articolo 8

Firmato a Palermo il 11. marzo 1994, in due esemplari, uno in italiano ed uno in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI MALTA

